



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e Suape

RESPONSABILE: Vizzarri Stefano

ORDINANZA N. 119

in data 01/07/2025

OGGETTO:

Rimozione impianti pubblicitari installati in assenza di titolo abilitativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto l'accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada e il verbale di contestazione n. 50090K del 28.04.2025, elevato dal Comando di Polizia Locale al trasgressore assente al momento dell'accertamento, identificato nella Ditta "Tonini S.R.L." p.iva 03424690927 con sede in Podere Cormons s.n. Sanluri (SU) e il proprietario obbligato in solido, identificato nella ditta "ACENTRO SRL" p.iva 00641340922 con sede in Via Calamattia n. 2 Cagliari (CA), dell' impianto pubblicitario abusivamente installato nella ex SS 131 al Km 8+300 circa lato sx direzione Sassari, di dimensioni 6x3 mt circa reclamizzante "Acentro".

Preso atto che il sopracitato verbale del comando di polizia locale recita, testuale *"... ha violato art. 23/4-11 del C.d.S.: Collocava nel tratto di strada indicato in vista pubblica numero 1 impianto pubblicitario di dimensioni 6x3 mt cirica reclamizzante "Acentro", senza la prescritta autorizzazione dell' ente proprietario della strada."*

Visto l'art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada: *"In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo"*.

Considerato pertanto che, sulla base di quanto contestato dal Comando di Polizia Locale, sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di rimuovere il mezzo pubblicitario;

Richiamati gli artt. 107 e 109 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, T.U. Enti Locali.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 6 maggio 2025 di conferimento allo scrivente dell'incarico di Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e SUAPE.

Visti:

- L'art. 26 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e l'art. 53 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in materia di competenze per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari;
- L'art. 62, c. 4 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in materia di rimozione o copertura degli impianti pubblicitari privi di autorizzazione installati in difformità dalla stessa;
- L'art. 45, c. 5 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di rimozione della segnaletica stradale non conforme alle disposizioni vigenti;
- L'art. 23 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 comma 13-bis in materia di rimozione degli impianti pubblicitari;

- Gli artt. 35 e 36 del Piano degli Impianti pubblicitari approvato con deliberazione della Giunta Comunale numero 42 del 21/02/2012 in materia di definizione di pubblicità abusiva e accertamento delle violazioni.

ORDINA

ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii.) alla ditta "Tonini S.R.L." p.iva 03424690927 con sede in Podere Cormons s.n. Sanluri (SU), e alla ditta Acentro S.R.L. p.iva 00641340922 con sede in Cagliari Via Calamattia 2, di provvedere nel termine di giorni 10 (dieci) dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente atto a rimuovere a sue spese il mezzo pubblicitario abusivamente installato nella ex SS 131 al Km 8+300 circa lato sx direzione Sassari, di dimensioni 6x3 mt. circa reclamizzante "Acentro", individuato nel verbale di contestazione n. 50090K del 28.04.2025 elevato dal Comando di Polizia Locale, avvertendo che in caso di inottemperanza sarà applicata a suo carico la sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) da un minimo di euro 4.833 a un massimo di euro 19.332 oltre alla rimozione coattiva degli impianti non autorizzati con addebito delle spese a carico del trasgressore.

AVVERTE

per il disposto dell'art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.), che:

- decorso il termine assegnato, il Comune provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione;
- detta attività sarà effettuata all'inutile decorso del termine fissato, senza ulteriori comunicazioni, con avviso che il Comune di Sestu procedente provvederà d'ufficio secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 13-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), nel testo vigente;
- ogni eventuale ostacolo od impedimento frapposto dagli interessati o dai terzi proprietari all'adempimento dei doveri dei pubblici ufficiali gravati dell'esecuzione della presente ordinanza sarà segnalata alla magistratura penale a norma di legge;
- a tal fine i soggetti diffidati dovranno trovarsi sul posto alla data fissata per le operazioni di rimozione dei mezzi pubblicitari e comunque si procederà anche in loro assenza, avvertendoli che ogni atteggiamento ostruzionistico sarà valutato ai fini della eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto di impedimento all'adempimento di un dovere previsto dalla legge;

- gli impianti pubblicitari rimossi saranno depositati presso il deposito individuato all'occorrenza con l'ulteriore precisazione che ai soggetti sopra individuati saranno addebitate anche le spese di custodia dei manufatti.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Sardegna, oppure, in via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale la vigilanza sull'adempimento di quanto ingiunto con il presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, nel sito web del Comune di Sestu.

Che la presente ordinanza sia notificata a mezzo pec:

- alla ditta "Tonini S.R.L." p.iva 03424690927 con sede in Podere Cormons s.n. Sanluri (SU);
- alla ditta "ACENTRO SRL" p.iva 00641340922 con sede in Via Calamattia n.2 Cagliari (CA).

E trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Stefano Vizzarri)